

# Incroci volume d'affari e "vecchio" spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate



Con il [provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017](#) stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai

suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 *nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, **da cui risulterebbe che lo stesso abbia omissso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.*** I contribuenti potranno così regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, o in alternativa comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

[Link al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 novembre 2017, prot. n. 251544/2017](#), recante: «Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari

*di partita IVA per i quali emergono delle differenze tra il volume d'affari dichiarato e l'importo delle operazioni comunicate dai contribuenti e dai loro clienti all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.»*